



ALLEGATO “C” al decreto n. 31 del 20 dicembre 2017

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DEL
DELL’ART.54, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI
BIOLOGICI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO
DELLA REGIONE MARCHE¹**

N. GARA SIMOG 6939775

CIG:

- Lotto 1A: 7320872EAD**
- Lotto 2A: 7321395E45**
- Lotto 2B: 73214202EA**
- Lotto 2C: 73214435E4**
- Lotto 2D: 73214603EC**
- Lotto 3A: 7321470C2A**
- Lotto 3B: 73214771F4**
- Lotto 3C: 7321487A32**
- Lotto 4A: 7321494FF7**
- Lotto 4B: 73215015C1**
- Lotto 4C: 7321510D2C**

Ancona, 20 dicembre 2017

**REDATTO DA
Dott. Matteo Pasquali**

¹ Il presente atto è redatto in forma di schema al fine di integrare la disciplina di gara. Lo stesso presenta, pertanto, aspetti opzionali da definire in sede di stipulazione. Detti aspetti sono individuabile tramite la parola chiave “OPZIONE”.



INDICE

Art. 1. DEFINIZIONI	8
Art. 2. VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ELABORATI, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI	9
Art. 3. SOGGETTI E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	11
Art. 4. DURATA.....	13
Art. 5. PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI.....	13
Art. 6. AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI	13
Art. 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.....	14
Art. 8. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	17
Art. 9. VERIFICA DI CONFORMITA'	17
Art. 10. IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE	18
Art. 11. PENALI.....	21
Art. 12. GARANZIE.....	23
Art. 13. RISOLUZIONE	24
Art. 14. RECESSO	27
Art. 15. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	28
Art. 16. TRASPARENZA.....	30
Art. 17. RISERVATEZZA.....	31
Art. 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	31
Art. 19. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	32
Art. 20. FORO COMPETENTE.....	32
Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
Art. 22. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	33
Art. 23. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
Art. 24. SUBAPPALTO.....	35



Art. 25. DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE	38
Art. 26. CLAUSOLA FINALE	38

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE MARCHE**TRA**

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale, codice fiscale 02175860424, avente sede in Ancona in via Oberdan, 2, rappresentata dal Direttore Generale OPZIONE, nato a OPZIONE, il OPZIONE, codice fiscale OPZIONE e domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, avente sede a Ancona in Via Oberdan, 2;

OVVERO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, codice fiscale 01464630423, avente sede in Ancona in via Conca, 71 rappresentata dal Direttore Generale OPZIONE, nato a OPZIONE, il OPZIONE, codice fiscale OPZIONE e domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, avente sede in Ancona in via Conca, 71;

OVVERO

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, codice fiscale 02432930416, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4, rappresentata dal Direttore Generale OPZIONE, nato a OPZIONE, il OPZIONE, codice fiscale OPZIONE e domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4;

OVVERO

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA", codice fiscale 00204480420, avente sede in Ancona in via Santa Margherita, 5, rappresentato dal Direttore Generale OPZIONE, nato a OPZIONE, il OPZIONE, codice fiscale OPZIONE e domiciliato ai fini del presente atto presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA", avente sede a Ancona in via Santa Margherita, 5;

(nel seguito per brevità anche Amministrazione)

E

L'operatore economico OPZIONE, sede legale in OPZIONE, Via OPZIONE, capitale sociale Euro OPZIONE =, iscritta al Registro delle Imprese di OPZIONE al n. OPZIONE, P. IVA OPZIONE, domiciliata ai fini del presente atto in OPZIONE, Via OPZIONE, in persona del OPZIONE e legale rappresentante OPZIONE, giusta poteri allo stesso conferiti da OPZIONE (nel seguito per brevità anche Fornitore);

OPPURE

L'operatore economico OPZIONE, sede legale in OPZIONE, Via OPZIONE, capitale sociale Euro OPZIONE =, iscritta al Registro delle Imprese di OPZIONE al n. OPZIONE, P. IVA OPZIONE, domiciliata ai fini del presente atto in OPZIONE, Via OPZIONE, in persona del OPZIONE e

legale rappresentante OPZIONE, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante OPZIONE con sede legale in OPZIONE, Via OPZIONE, capitale sociale Euro OPZIONE =, iscritta al Registro delle Imprese di OPZIONE al n. OPZIONE, P. IVA OPZIONE, domiciliata ai fini del presente atto in OPZIONE, via OPZIONE, e la mandante OPZIONE, con sede legale in OPZIONE, Via OPZIONE, capitale sociale Euro OPZIONE =, iscritta al Registro delle Imprese di OPZIONE al n. OPZIONE, P. IVA OPZIONE, domiciliata ai fini del presente atto in OPZIONE, via OPZIONE, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in OPZIONE dott. OPZIONE repertorio n. OPZIONE;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche Fornitore o Impresa)

PREMESSO

- a) con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie)
- b) con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della Regione Marche ha, tra l'altro, costituito la SUAM
- c) con Deliberazione 7 dicembre 2016, n. 1536 la Giunta della Regione Marche ha, tra l'altro, istituito il Servizio "Stazione Unica Appaltante Marche" cui sono state assegnate le funzioni della SUAM
- d) gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM
- e) l'articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi, gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche
- f) ai sensi delle predette norme, la SUAM deve, tra l'altro, adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale, deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione efficace e deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto da parte del singolo Ente del Servizio Sanitario Regionale
- g) con decreto del dirigente della SUAM n. 31 del 20 dicembre 2017 è stata avviata la procedura aperta per l'acquisizione della fornitura di farmaci biologici e servizi connessi per le esigenze degli enti del servizio sanitario regionale, previa conclusione di un

- accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, il cui ammontare complessivo è pari a € 49.665.436,94 € (IVA esclusa), di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui al Codice ed al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come "TU Sicurezza"), suddivisa in lotti funzionali o prestazionali
- h) con decreto del direttore della SUAM n.° OPZIONE del OPZIONE previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, è stato provveduto alla conclusione dell'Accordo Quadro
 - i) il predetto provvedimento è stato comunicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo indicato come "Codice") con nota n.° OPZIONE del OPZIONE
 - j) le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento
 - k) in conformità alle disposizioni del Codice, è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura in parola
 - l) l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi e per gli effetti del Codice, come risulta dal verbale redatto dal responsabile del procedimento di affidamento in data OPZIONE
 - m) il Fornitore ha regolarmente costituito la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti del Codice
 - n) il Fornitore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata
 - o) il Fornitore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;
 - p) OPZIONE con disposizione di servizio n.° OPZIONE del OPZIONE il responsabile del procedimento del contraente ha autorizzato l'esecuzione anticipata del presente contratto di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice
 - q) OPZIONE che con la sottoscrizione del presente atto il contraente dichiara e conferma che sussistono le seguenti motivate ragioni di particolare urgenza che consentono l'esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, comma 13, del Codice
 - r) il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo

Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordinativi Principali di Fornitura;

- s) i singoli Ordinativi Principali di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relative allegati;
- t) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- u) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva nei confronti dell'Amministrazione rilasciata dalla OPZIONE ed avente n OPZIONE per un importo di Euro OPZIONE (OPZIONE / OPZIONE) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dagli Appalti Specifici;
- v) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- w) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Amministrazione:** l'Ente del Servizio Sanitario della Regione Marche sottoscrittore del

presente Accordo;

- c) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) del Lotto prestazionale o funzionale della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;
 - d) **Disciplinare di gara:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
 - e) **Appalti Specifici:** contratti che si perfezionano con la ricezione dell'Ordinativo Principale di Fornitura da parte del Fornitore, individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, anche sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;
 - f) **Ordinativo Principale di Fornitura:** l'atto inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto al precedente punto e), con il quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico;
 - g) **Richiesta di Approvvigionamento:** il documento con il quale il Punto Ordinante o l'Unità Approvvigionante dell'Amministrazione indica al Fornitore le quantità che dovranno effettivamente essere consegnate ogniqualvolta risulti necessario, fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di beni indicati nell'Ordinativo Principale di Fornitura;
 - h) **Soggetti Aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Le espressioni riportate negli elaborati citati nel presente Accordo Quadro o negli allegati allo stesso, hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi elaborati o allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse, degli elaborati, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) e l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via graduata:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché degli elaborati citati nell'Accordo medesimo, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al Codice;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del Codice;
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Patto di Integrità;
 - h) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004, ove applicabile;
 - i) dalle Linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del Codice.
4. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma e dalle disposizioni in essi previste in attuazione o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso,

anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi Principali di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati o con gli Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali allegati, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3

Soggetti e Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:
 - a) responsabile del procedimento dell'Amministrazione contraente: OPZIONE
 - b) direttore dell'esecuzione: OPZIONE
 - c) assistenti del direttore dell'esecuzione: OPZIONE
 - d) fornitore: OPZIONE
2. Il Fornitore che non conduce personalmente l'esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 giorni lavorativi dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale l'Amministrazione, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto all'oggetto del mandato, depositato presso l'Amministrazione. In presenza di tale mandato, l'fornitore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'fornitore o al suo rappresentante.
3. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Ordinativi Principali di

Fornitura aventi ad oggetto la fornitura dei beni ordinati e dei servizi connessi, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi allegati.

4. Il presente Accordo Quadro è concluso con il singolo Fornitore aggiudicatario del Lotto prestazionale o funzionale della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione agli Appalti Specifici che si perfezionano con la ricezione, da parte dello stesso, dell'Ordinativo Principale di Fornitura inviato dalla singola Amministrazione.
5. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordinativo Principale di Fornitura, le prestazioni meglio specificate nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo Principale di Fornitura.
6. Il quantitativo dei beni previsto dall'Accordo Quadro è indicato nell'allegato posto a base di gara denominato ELENCO LOTTI DISCIPLINARE.
7. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo è indicato nell'allegato al disciplinare posto a base di gara denominato ELENCO LOTTI DISCIPLINARE.
8. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:
 - a. alla definizione dell'oggetto del singolo Appalto Specifico, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;
 - b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore individuato sulla base delle modalità e dei criteri di cui allo specifico paragrafo del Disciplinare di gara;
 - c. all'invio dell'Ordinativo Principale di Fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.
9. L'Amministrazione può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), del Codice; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo Codice. L'Amministrazione può apportare modifiche all'Ordinativo Principale di Fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice, fatto salvo quanto previsto dal successivo

comma 7. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del Codice l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione Contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del Codice.

10. L'Amministrazione potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
11. *(OPZIONE eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del Codice, l'Amministrazione esegue in corso d'esecuzione dell'Ordinativo Principale di Fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 4

Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel presente atto.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta, da inviare al Fornitore via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio al Fornitore dell'Ordinativo Principale di Fornitura.
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Ordinativo Principale di Fornitura ha una durata indicata nell'Ordinativo stesso, decorrente dalla data della sua emissione.

Articolo 5

Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. La Fornitura, oggetto di ciascun singolo Ordinativo Principale di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e secondo i prezzi unitari offerti per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

Articolo 6

Affidamento degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dall'Amministrazione alle condizioni stabilite ai corrispondenti paragrafi del Disciplinare di gara e a quelle del presente Accordo Quadro.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi allegati, nell'Ordinativo Principale di Fornitura l'Amministrazione:
 - determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
 - prevederà al pagamento delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 231/2002;
 - prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
 - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
 - potrà prevedere la richiesta di una idonea copertura assicurativa;
 - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica, ivi compresa la clausola di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - dovrà provvedere all'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura;
 - dovrà provvedere all'indicazione circa la data di inizio dell'esecuzione della fornitura.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del quantitativo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nell'Ordinativo Principale di Fornitura. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 7

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e, in caso di affidamento di Appalti Specifici, nell'Ordinativo Principale di Fornitura, ivi inclusi eventuali allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate negli elaborati posti a base della procedura; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Appalti Specifici secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli Ordinativi Principali di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009 n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle Direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Appalti Specifici; (b) prestare le forniture e i servizi nei luoghi che verranno indicati

negli Ordinativi Principali di Fornitura.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.
11. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.
12. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione può affidare le stesse forniture e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all'Amministrazione, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica o integrazione, ogni modificazione o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli atti di gara;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del Codice.

Articolo 9

Verifica di conformità

1. Con riferimento al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione procederà

ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Appalto Specifico, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale.

La verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del Codice, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.

2. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se risulti che la fornitura è stata eseguita a regola d'arte ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Articolo 10

Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell'Ordinativo principale di fornitura.
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in "conto vendita" o in "conto deposito" (quest'ultima, qualora richiesta dall'Amministrazione e comunque per una quota pari al venti per cento del totale della fornitura richiesta dall'Amministrazione per ciascun singolo Lotto funzionale o prestazionale), prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai beni forniti in "conto vendita", saranno dovuti dall'Amministrazione a decorrere dalla data di consegna, saranno corrisposti, previa fatturazione da parte del Fornitore, entro i termini di legge secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell'Amministrazione. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

4. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai beni eventualmente forniti in “conto deposito”, saranno dovuti dall’Amministrazione dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d’acquisto) attestante l’utilizzo del prodotto e saranno corrisposti, previa fatturazione da parte del Fornitore, entro i termini di legge secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell’Amministrazione. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l’Amministrazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio o alea.
7. Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi di cui al precedente comma 2, avente ad oggetto i dispositivi forniti in “conto vendita”, dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione: i) il riferimento all’Accordo Quadro; ii) il riferimento all’Ordinativo Principale di Fornitura e alla relativa Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce; iii) il riferimento alla data di consegna della fornitura, nonché dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell’Accordo Quadro.
8. Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi di cui al precedente comma 2, avente ad oggetto gli eventuali dispositivi forniti in “conto deposito”, dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione: i) il riferimento all’Accordo Quadro; ii) il riferimento all’Ordinativo Principale di Fornitura e alla relativa Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce; iii) il riferimento alla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione dell’Amministrazione (ordine di acquisto) attestante l’utilizzo del prodotto, nonché dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell’Accordo Quadro.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall’Amministrazione sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti nelle fatture emesse sia dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate successivamente dal presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell’Ordinativo Principale di Fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle

società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, rispettivamente per la fornitura in conto vendita e per la fornitura in conto deposito, la descrizione di ciascuna delle prestazioni cui si riferisce.

14. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere: i) se il pagamento da parte dell'Amministrazione dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del Codice

15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura o la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
16. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordinativi Principali di Fornitura o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.
17. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge

n. 52/1991. Resta fermo quanto successivamente previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

18. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 11

Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile alle Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo in materia di "Obbligazioni specifiche del Fornitore", per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna indicati nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 1 per mille del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, le Amministrazione applicheranno al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro e sostituzione dei dispositivi che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dei dispositivi consegnati in

eccesso, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, come previsto nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 1 per mille del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto.
6. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
8. La richiesta o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Articolo 12

Garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva conforme alle vigenti disposizioni, nonché alle condizioni di gara ed a quelle di conclusion dell'Accordo.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici,

rilasciata in favore dell'Amministrazione, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazione.

3. La garanzia di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'esecuzione degli Ordinativi Principali di Fornitura.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente atto, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico disposta in danno del Fornitore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. La garanzia opera dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro nonché, dalla data dell'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.
7. La garanzia prestata anche in favore dell'Amministrazione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della medesima Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del Codice.

8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta.
9. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente, pena risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e l'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 13

Risoluzione

1. In caso d'inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo PEC, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n.50/2016;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;

- d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
 - e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro;
 - j) nei casi di cui agli articoli relative alla Verifica di conformità, agli Importi dovuti e fatturazione, alla Trasparenza, alla Riservatezza, al Divieto di cessione del contratto, ai Brevetti industriali e diritti d'autore, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), alla Tracciabilità dei flussi finanziari e al Subappalto del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo Quadro, dal Disciplinare di gara e dagli atti costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo Quadro;
 - k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
3. Inoltre, l'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui

agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo Quadro o con i singoli Ordinativi Principali di Fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi Principali di Fornitura, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potranno risolvere l'Accordo Quadro o i singoli Ordinativi Principali di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Amministrazione si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. In tutti i casi previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro o degli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'atto risolto.

Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio o della fornitura in favore dell'Amministrazione.

Articolo 14

Recesso

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, e dal Capitolato tecnico, le Amministrazione hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro o da ciascun singolo Ordinativo Principale di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Ordinativo Principale di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi, da comunicarsi al Fornitore con PEC o lettera raccomandata a/r.
 3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste

nell'Accordo Quadro e negli Ordinativi Principali di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 15

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del Codice in caso di subappalto.
6. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

7. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'fornitore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione degli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni lavorativi.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove previsto, il pagamento diretto ai subappaltatori ai sensi di legge, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Amministrazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere a) b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità.

Articolo 17 **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il material

originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Ordinativo Principale di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

Articolo 20

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, della Regione Marche e dell'Amministrazione, pubblicati sui relativi siti internet, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore, la Regione Marche e l'Amministrazione.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Regione Marche e dall'Amministrazione ai sensi della L. n. 190/2012.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o raccomandata a.r., nell'ipotesi di

reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a

comunicare il CIG e il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stesso vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo riportando il CIG e il CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 24

Subappalto

[OPZIONE da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[OPZIONE da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: OPZIONE
2. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta

l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti delle Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti delle Amministrazione dei danni che dovessero derivare alle stesse o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne le Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normative stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,

L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
12. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione può risolvere l'Accordo Quadro e l'Ordinativo Principale di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Solo nel caso in cui sia presente nel Capitolato d'Oneri la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
17. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi

regolamenti.

Articolo 25

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso delle Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 26

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

OPZIONE, lì OPZIONE

FIRME DELLE PARTI OPZIONE



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Oggetto dell'Accordo Quadro, Durata, Affidamento degli Appalti Specifici, Obbligazioni generali del Fornitore, Obbligazioni specifiche del Fornitore, Verifica di conformità, Importi dovuti e fatturazione, Penali, Garanzie, Risoluzione, Recesso), Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Trasparenza, Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Foro competente, Trattamento dei dati personali, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Tracciabilità dei flussi finanziari, Subappalto, Danni e responsabilità civile, Clausola finale.

OPZIONE, lì OPZIONE

FIRMA OPZIONE

Validità: dal _____ al, _____ Firma digitale: n. _____